RG n. 19/2026 – 1 P.U.
Concordato minore della società [redacted] s.n.c."

TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice Delegato

- Vista la proposta di concordato minore ex art. 74 comma 2 CCII presentata dalla società "[redacted] s.n.c.", con sede in Imperia, Via [redacted], il 15.7.2026 con l'assistenza dell'OCC dott. Enrico Siccardi e con la difesa dell'avv. Sandro Lombardi presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti,

- ritenuta la competenza di questo Tribunale,

- vista l'integrazione documentale prodotta il 20.8.2026, in riscontro al decreto del giudice delegato del 4.8.2026,

- dato atto che la proposta della società debitrice prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e, con la restante somma di € 37.046,42, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 50,63%;

- rilevato che la presente procedura riguarda la sola società in nome collettivo; che la stessa è impresa minore, già esercente attività di ristorazione in Imperia, Via [redacted], non cancellata dal R.I.; che sussiste lo stato di sovraindebitamento, in quanto i debiti sociali scaduti e non pagati ammontano a € 113.404,05 a fronte di un patrimonio della società stimato in € 7.811,89;

- che il concordato minore in oggetto è liquidatorio;

- che ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII "*Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*";

- che il ricorso prevede "l'apporto dei soci: euro 1.300,00 mensili per 60 mesi, pari a euro 78.000,00", il che, in mancanza di indicazioni diverse e per principio generale, viene inteso quale obbligo solidale dei soci (nella relazione dell'OCC si legge che "I soci si sono resi disponibili a versare complessivamente la somma di € 1.300,00 mensili per un totale di 60 mesi. La somma messa a disposizione dai soci ammonta, pertanto, a € 78.000,00");

- rilevato che la proposta è stata formulata tramite l'OCC costituito nel circondario dell'Ufficio, e che è corredata della documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende gli elementi indicati

Firmato Da: DORIA MIGLIETTA ELENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 376ac194c5efe170
Firmato Da: MARIA TERESA DE SANCTIS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: c120774654d4c39657f2135d006f8af3

dall'art. 76 CCII;

- che l'OCC, nella relazione del 23.6.2026, ha concluso esprimendo giudizio positivo anche sulla fattibilità, peraltro espressamente richiesto dall'art. 76 co 2, lett. d), affermando di averne tenuto implicitamente conto laddove ha valutato le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

- che l'OCC ha espresso parere favorevole in ordine alla solvibilità dell'apporto promesso dai soci,

- che, nella integrazione del 9.8.2026, viene precisato che I soci non possiedono altre entrate se non i redditi da lavoro e da pensione e non sono proprietari di nessun bene immobile e che vi sono posizioni debitorie personali dei soci verso l'Inps, per gli importi specificati nella stessa integrazione;

- rilevato che la relazione ha i requisiti idonei ad informare i creditori (anche in punto concorso sul reddito disponibile dei soci, detratte le necessarie spese di sostentamento);

- ritenuta, sulla base della documentazione prodotta e della relazione dell'OCC, la sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 74 co. 1 CCII, trattandosi di debitore di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o di insolvenza e non qualificabile come consumatore; che la ricorrente non risulta essere già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; che sulla base degli atti non consta siano stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- considerato dunque che non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII,

- ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta;

- vista l'istanza della società ricorrente di concessione delle misure protettive ex art. 78, co. 2, lett. d), CCII, con richiesta di voler disporre:

  - il divieto per i creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente;

  - il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari sul patrimonio della ricorrente;

  - il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, se non concordati con la procedura;

  - la sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti;

  - ogni ulteriore misura ritenuta opportuna per assicurare la conservazione del patrimonio e il buon esito della procedura";

  - rilevato che la richiesta sopra citata come da domanda va limitata al patrimonio della società, per quanto concerne tutte le misure richieste ad eccezione della "sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti" che, data l'ampia portata della espressione, può ragionevolmente intendersi

Firmato Da: DORIA MIGLIETTA ELENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 376ac194c5efe170
Firmato Da: MARIA TERESA DE SANCTIS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: c120774654d4c39657f2135d006f8af3

riferito alla sospensione delle eventuali esecuzioni pendenti che risultino essere state promosse da singoli creditori sociali (e non invece da creditori personali/particolari del socio, che essendo soggetti estranei alla debitoria della s.n.c. e terzi rispetto alla presente procedura, mantengono intatti i propri diritti) sul patrimonio personale dei soci, oltre che sul patrimonio della società;

- visto l'art. 78 co. 2-bis CCII, lett. a) e ritenuta necessaria la nomina di un commissario giudiziale;

- osservato che, secondo tale disposizione, il commissario giudiziale subentra, a partire dalla nomina, nello svolgimento delle stesse funzioni attribuite dal codice all'Occ per la fase post apertura, fermo restando che permangono in capo al Gestore della crisi compiti di assistenza del debitore nella esecuzione del concordato, affidata al debitore, e specialmente compiti di collaborazione con il debitore nella vendita, prevista dal piano, delle attrezzature di proprietà della società (cfr ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 20477/2026 del 19.5.2026, pubblicata il 17/06/2026 ove si legge che "*i compiti del commissario giudiziale così nominato in sostituzione dell'OCC si circoscrivono, sostanzialmente, alla vigilanza sull'esecuzione del piano omologato, effettuata a cura e spese del debitore - che provvede "alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano (...) tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il suo controllo* (ndr il controllo del commissario) *e con la collaborazione dell'OCC*";

Visto l'art. 78 CCII,

PQM

1. Dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta dalla società [ ] **s.n.c.**", con sede in Imperia, Via [ ]
2. Nomina Commissario Giudiziale il dott. Alberto Bertani;
3. Dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali da parte dei creditori sociali sul patrimonio della società, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società da parte dei creditori sociali aventi titolo o causa anteriore; le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società non può essere pronunciata;
4. Dispone che, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, non possono essere proseguite eventuali procedure esecutive pendenti, che siano state promosse da creditori della società sul patrimonio della società o sul patrimonio personale dei soci per debiti sociali;
5. Dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese;

Firmato Da: DORIA MIGLIETTA ELENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 376ac194c5efe170
Firmato Da: MARIA TERESA DE SANCTIS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: c120774654d4c39657f2135d006f8af3

6. Dispone che il Commissario Giudiziale comunichi entro quindici giorni la proposta ed il presente decreto ai creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di voto;

7. Fissa ai creditori ammessi al voto il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto che precede, entro il quale far pervenire al Commissario Giudiziale, con le modalità dallo steso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni e che, in caso di omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 co. 3 CCII;

8. Dispone che il Commissario Giudiziale, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il voto, relazioni al Giudice delegato sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII.

Si comunichi alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Imperia, 17/09/2026.

Il Giudice delegato

Maria Teresa De Sanctis

Firmato Da: DORIA MIGLIETTA ELENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 376ac194c5efe170
Firmato Da: MARIA TERESA DE SANCTIS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: c1207746504c39657f2135d006f8af3